



Notaio Massimo Cariello

Repertorio n.12373

Raccolta n.2409

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasei, il giorno diciannove del mese di giugno, nel mio studio.

Innanzi a me Dottor Massimo Cariello, Notaio in Pisa, con studio ivi alla Via Cottolengo n.8, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Pisa, è comparso:

- il **COMUNE DI POMARANACE**, con sede in Pomarance (PI), Piazza S. Anna n.1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pisa 00347520504, R.E.A. n.106651, in persona del Sindaco signor MAGGI Maurizio, nato a Pomarance (PI) il 23 gennaio 1946, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Comune, con i poteri di cui alla carica ed al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale n.27 del 13 maggio 2006 e di delibera della Giunta Comunale n.77 del 7 giugno 2006.

Il componente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua indicata qualità, costituisce una società a responsabilità limitata, della quale il Comune di Pomarance è l'unico socio.

1) La società è così regolata:

Art.1 Denominazione

È costituita una società unipersonale denominata "**GEO ENERGY SERVICE S.R.L.**".

Art. 2 Oggetto sociale

La società ha per oggetto la erogazione del servizio pubblico locale di teleriscaldamento comunale nell'ambito del territorio degli enti locali soci, nonché la gestione delle reti e degli impianti destinati a tale servizio. La società ha altresì per oggetto lo svolgimento delle attività di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti medesimi, nonché la realizzazione di qualsiasi opera e lo svolgimento di ogni altra attività accessorie e strumentali alla gestione degli impianti e del servizio suddetti.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere, operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali, costituire e partecipare alla costituzione, e/o assumere partecipazioni, in società, consorzi, enti ed imprese in genere la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse; il tutto sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nè rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo n. 385/1993 e con esclusione delle attività di cui al d.lgs. n. 58/1998.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI PISA
IL 26.6.2006
N. 1215
SEDE 1
EURO 168,00

future, nazionali, regionali e comunitarie.

Art. 3 Sede sociale

La società ha sede in Pomarance. Con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 4 Durata della società

La durata della Società è fissata dalla data della sua legale costituzione al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquantata) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei Soci nei modi di legge.

Art. 5 Il capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 170.000,00 (centosettantamila) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Art. 6 Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2483 c.c.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di legge. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale e delle riserve.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale agli interessi sia in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale

di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;

e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

Art. 7 Circolazione delle quote di partecipazione

Le quote sociali sono liberamente trasferibili ai sensi dell'art. 2469,1° comma, c.c.

Art. 8 Decisioni ed Assemblea dei soci

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio dello Stato italiano.

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio attesa la natura di società controllante. Tali esigenze dovranno essere illustrate dall'organo amministrativo ed inserite nel verbale della Assemblea.

Art. 9 Assemblea dei soci - Convocazione

Le assemblee sono convocate dagli Amministratori mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compreso il fax e la posta elettronica.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie da trattare; e possono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non può tenersi lo stesso giorno della prima.

Sono valide le Assemblee anche non convocate qualora in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino, o siano informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o gli Amministratori o l'Amministratore unico e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale se nominato.

Art. 10 Assemblea dei soci - Rappresentanza

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto anche a non socio, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società.


Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervenire all'Assemblea.

Art. 11 Assemblea dei soci - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza l'Assemblea designa fra gli intervenuti il proprio Presidente.

Art. 12 Decisioni dei soci

L'Assemblea in prima convocazione sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera con il voto favorevole di



tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera validamente qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Art. 13 Assemblea dei soci - Verbalizzazione

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge o quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 14 Amministrazione della società

La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci, o da un Amministratore Unico.

Sino a che la società sarà interamente partecipata dagli enti pubblici locali, gli amministratori o l'Amministratore unico saranno direttamente designati da tali enti, con apposito provvedimento che ne indicherà anche la durata del relativo mandato.

Spetta altresì agli enti locali soci disporre la revoca degli amministratori così nominati.

Si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 2449 c.c.

Art. 15 Rimborso spese - Compensi

Gli amministratori o l'Amministratore Unico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea potrà inoltre assegnare loro indennità o compensi annuali, nonché un'indennità di fine rapporto.

Art. 16 Presidente - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri nei tempi ed entro i limiti stabiliti dall'art. 2381 C.C..

Il Presidente convoca il Consiglio presso la sede sociale, od altrove, ogni qualvolta lo giudichi necessario.

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce e delibera con le maggioranze stabilite dall'art. 2388 C.C..

Art. 17 Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Gli amministratori o l'Amministratore Unico dovranno attenersi, nella gestione degli impianti e del servizio di cui al-

l'art. 2 del presente statuto, agli indirizzi formulati dagli enti locali soci sul cui territorio si svolge il servizio ed alle prescrizioni contenute nel Contratto di servizio che la società dovrà stipulare con essi.

Il Presidente, l'Amministratore Unico o comunque un rappresentante dell'organo amministrativo saranno chiamati a riferire con cadenza semestrale alla Giunta e con cadenza annuale al Consiglio degli enti locali sopra indicati in ordine all'andamento della gestione del servizio ed in generale all'attività svolta dalla società. Essi dovranno altresì riferire ai suddetti organi ogni qual volta ne venga fatta richiesta.

Art. 18 Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano la firma e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in ogni stato e grado dei giudizi da essa o contro di essa promossi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

All'amministratore o agli amministratori delegati spetta la rappresentanza della società nei limiti delle deleghe conferite.

Art. 19 Controllo legale e controllo sindacale

Se richiesto dalla legge o voluto dall'Assemblea è istituito il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina anche il compenso loro spettante per tutto il periodo di carica.

Art. 20 Esercizi sociali - Bilancio


Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, entro i termini e nella scrupolosa osservanza delle norme di Legge, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Art. 21 Utili

Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno assegnati ai soci, salvo che l'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni e salva comunque una percentuale da destinare ad un fondo per il rinnovamento degli impianti.

L'Assemblea determinerà la misura di detta percentuale ed il funzionamento del fondo.



Art. 22 Foro competente

Qualunque controversia sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Pisa.

Art. 23 Legge applicabili

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

2) Il capitale sociale di Euro 170.000,00 (centosettanta mila), diviso in quote ai sensi dell' art. 2468 C.C., viene interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente, che, come sopra rappresentato, dà atto di averlo versato in data 14 giugno 2006, presso la Banca "CR Firenze S.p.A.", filiale n.703 di Pomarance, come risulta dalla ricevuta di deposito provvisorio di pari somma, rilasciata in pari data, che in copia da me notaio autenticata in data odierna, repertorio n.12372, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

3) La società verrà amministrata, a tempo indeterminato e comunque fino a revoca o dimissioni, da un Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

- Amidei Roberto, nato a Piombino il 12 agosto 1966, residente in Pomarance (PI), Via C. Serafini n.102, codice fiscale MDA RRT 66M12 G687B - consigliere;

- Bartoli Donato, nato a Volterra (PI) il 23 agosto 1976, residente in Pomarance (PI), Viale San Piero n.23, codice fiscale BRT DNT 76M23 M126W - consigliere;

- Moretti Roberto, nato a Pisa il 4 gennaio 1974, residente in Pomarance (PI), frazione Monterceboli, Via del Borgo n.8, codice fiscale MRT RRT 74A04 G702W - consigliere,

precisandosi che le cariche di presidente e vicepresidente saranno definite in sede di prima riunione del consiglio di amministrazione.

Il Collegio Sindacale sarà composto dai signori:

- Ghilli Giancarlo, nato a Cecina (LI) il 27 marzo 1938, residente in Cecina (LI), Via Torres n.7, codice fiscale GHL GCR 38C27 C4150 - Presidente;

- Brogi Otello, nato a Castelnuovo Val di Cecina (PI) il 24 novembre 1935, residente in Castelnuovo Val di Cecina (PI), Via Giusti n.15, codice fiscale BRG TLL 35S24 C244R - Sindaco Effettivo;

- Nuti Marco, nato a Castelnuovo di Sotto (PI) il 13 aprile 1962, residente in Montopoli Val D'Arno (PI), Via Musciano n.194, codice fiscale NTU MRC 62D13 C113P - Sindaco Effettivo;

- Doccini Alessandro, nato a Terricciola (PI) il 13 agosto 1950, residente in Terricciola (PI), frazione Selvatelle, Via Volterrana, codice fiscale DCC LSN 50M13 L138S - Sindaco Supplente;

- Barabino Luca, nato a Cecina (LI) il 10 ottobre 1968, residente in Cecina (LI), Via Diaz n.14, codice fiscale BRB LCU 68R10 C415H - Sindaco Supplente.

4) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2006

5) Le spese tutte del presente atto e consequenziali, come le relative imposte sono a carico della società e si indicano nella misura globale approssimativa di euro 3.500,00 (tremilacinquecento).

I costituiti dispensano espressamente me Notaio dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto ho dato lettura al comparente che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio, come per legge.

Consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, per pagine tredici fin qui, in parte di mio pugno.

F.TO - MAURIZIO MAGGI

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

Filiale di POMARANZE 703

POMARANZE , li 14/06/2006

Ricevuta di deposito provvisorio del 25% e/o dell'intero capitale - Soc. Costituende
SOCIETÀ COSTITUENDE

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEL 25% E/O DELL'INTERO CAPITALE

versati in data 14/06/2006

Società costituenda: GEO ENERGY SERVICE S.R.L. - G.E.S.

(denominazione o ragione sociale)

Sede: VIA RONCALLI -56045 POMARANZE

Euro 170.000,00

(Capitale conferito in denaro)

Versante COMUNE DI POMARANZE

residente in POMARANZE

Via/Piazza PIAZZA S. ANNA,1

DEPOSITO PROVVISORIO del 25% del capitale predetto, costituito a tenore e per gli effetti dell'articolo:

- 2329 Cod. Civ. (per la costituzione di Soc. per Azioni)
- 2464 Cod. Civ. (per la costituzione di Soc. Acc. per Az.)
- 2475 Cod. Civ. (per la costituzione di Soc. resp. lim.)

ALLEGATO "A"
AL REP. 12373
E RACC. 2409

DEPOSITO PROVVISORIO dell'INTERO capitale, costituito a tenore e per gli effetti dell'articolo:

- 2476 Cod. Civ. (per la costituzione di S.r.l. con socio unico con atto unilaterale)

(Barrare la dizione che interessa)

SOCI SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	Quota di partecipazione del 25% e/o del versamento dell'intero capitale
COMUNE DI POMARANZE	C.FISC. 00047520504	PIAZZA S. ANNA,1 POMARANZE	170.000,00
Ammontare Complessivo versato Euro			170.000,00

(In Lettere CENTOSETTANTA MILA,ZEROZERO)

AVVERTENZE

Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento del 25% alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perché, a norma di Legge (Art. 2329, 2464 e 2475 C.C.) l'importo versato dovrà essere restituito alla Società e per essa «agli Amministratori» o per chi per loro.

Se decorso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suindicato registro, l'importo versato dovrà essere restituito ai sottoscrittori.

In ambedue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dell'importo versato.

Resta convenuto che le somme versate sono infruttifere.

Per il rimborso valgono le norme riportate sul retro.



IL CASSIERE

IL DIRETTORE DELLA FILIALE

BANCA CR FIRENZE S.P.A.
Filiale di POMARANZE

MODALITÀ DI RIMBORSO

Art. 1 - Ai fini della restituzione delle somme depositate – che avviene mediante accreditamento su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare "non trasferibile" all'ordine degli stessi – all'Azienda di Credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.

Nel Caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'Azienda di Credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per avere restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

Art. 2 - In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotta attestazione del registro delle imprese ove trovasi la sede sociale – rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese – attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.

Art. 3 - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotta attestazione del registro delle imprese ove trovasi la sede sociale – rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese – attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.

Art. 4 - In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata costituzione, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i/il sottoscrittore/e decorso un anno dalla data del deposito.

Art. 5 - In caso di mancata costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali l'Azienda di Credito si riserva la facoltà di consentirlo *pro quota* ai singoli sottoscrittori. È del pari facoltà dell'azienda di credito restituire le somme prima del decorso dell'anno del versamento, tranne che nel caso di rimborso *pro quota*, e comunque dietro presentazione, ad integrazione della documentazione di cui al precedente art. 3, di una dichiarazione di tutti i sottoscrittori, con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società.

Repertorio n.12372

Io sottoscritto Dott. Massimo CARIELLO, Notaio in Pisa, con studio ivi alla Via Cottolengo n.8, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Pisa

certifico

che la presente copia composta di un foglio è conforme al suo originale esibitomi dal Signor MAGGI Maurizio, nato a Pomarance (PI) il 23 gennaio 1946, domiciliato per la carica in Pomarance (PI), Piazza S. Anna n.1, ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
Pisa, nel mio studio, il diciannove giugno duemilasei.



La presente copia, composta di 3 (tre) — fogli, è
conforme all'originale conservato nella mia raccolta.
Si rilascia per uso esente da bollo.
Pisa, 9 ottobre 2007.

